

## MINISTERO DELL'INTERNO

### DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 55 e 70 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., per la fornitura di servizi di analisi, progettazione e Program Management per il Sistema TAP – Trasparenza Appalti Pubblici, in attuazione del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013”, Asse II, Obiettivo Operativo 2.3 – Progetto “TAP – Trasparenza Appalti Pubblici”.

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno avanti a me Dr. Mario MARTORI, Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data 23 maggio 2007, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio l'8 giugno 2007, Visto n. 3331, sono presenti:

- 1) il \_\_\_\_\_ agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. (nel seguito indicato come “Amministrazione”), il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
- 2) il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore della Società \_\_\_\_\_ (di seguito denominato “Fornitore”), con sede in \_\_\_\_\_, come risulta dal certificato della Camera di Commercio di \_\_\_\_\_, il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, partita fiscale n. \_\_\_\_\_;

### PREMESSO CHE

- l'Amministrazione, in attuazione del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013" – Asse II - Obiettivo Operativo 2.3, può assumere impegni ai fini dell'acquisizione di opere, infrastrutture, impianti, mezzi tecnici e logistici, necessari allo sviluppo ed all'ammodernamento delle strutture per alcune aree del meridione d'Italia, nell'ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- la presente fornitura rientra nelle progettualità previste nella programmazione approvata il 16/10/2008 dal Comitato di Valutazione del suddetto Programma;
- dovendosi appaltare la fornitura del servizio di analisi, progettazione e Program Management del Sistema TAP, si è proceduto, mediante apposito bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del \_\_\_\_\_ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte Seconda n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ad esperire una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 55 comma 5, e dell'art. 70 comma 2, del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., rivolta a tutti i soggetti indicati all'art. 34 del citato Decreto, da aggiudicarsi secondo quanto disposto dagli art. 81 e 83 del medesimo D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- entro il termine stabilito del \_\_\_\_\_ sono pervenuti i plichi di n. \_\_\_\_\_ offerenti, dei quali n. \_\_\_\_\_ sono stati ammessi alla successiva valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ad opera della apposita Commissione Ministeriale, in quanto hanno prodotto idonea documentazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità giuridica, tecnica e finanziaria stabiliti nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, che formano parte integrante del presente atto, benché non allegati;
- dai verbali n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ della Commissione

valutatrice delle offerte, nominata con decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'offerta economicamente più vantaggiosa fra quelle pervenute è risultata la n. \_\_\_\_\_ datata \_\_\_\_\_ della Società \_\_\_\_\_, come da decreto di aggiudicazione definitiva n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- il Fornitore dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per effettuare la fornitura alle condizioni tutte di cui al presente contratto;

- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;

- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse.

Tra i predetti convenuti \_\_\_\_\_ e Dr. \_\_\_\_\_, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, e che, me consenziente, dichiarano di rinunciare alla presenza dei testi, si conviene e si stipula quanto segue:

### **ARTICOLO 1 - OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO**

Il contratto ha per oggetto la fornitura dei servizi di:

- 1) Analisi del sistema e definizione del modello, al costo complessivo di Euro \_\_\_\_\_ IVA esclusa
- 2) *Supporto alla Software selection* e architettura tecnica, al costo complessivo di Euro \_\_\_\_\_ IVA esclusa
- 3) *Supporto e Program Management*, al costo complessivo di Euro \_\_\_\_\_

_____ IVA esclusa	
per un TOTALE NETTO di	Euro
I.V.A. al 20% pari a	Euro
<b>TOTALE LORDO</b>	<b>Euro</b>

Tale prezzo è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e sarà corrisposto al Fornitore secondo le modalità previste all'art. 8 "Pagamenti".

I prezzi sono dettagliatamente elencati nell'offerta economica (**Allegato C**) che fa parte integrante del presente atto.

Gli *output* prodotti (*deliverable*) devono corrispondere a quanto dettagliatamente indicato e descritto al punto 4 (Oggetto della fornitura) del Capitolato Tecnico (**Allegato A**) e nell'offerta tecnica (**Allegato B**), che costituiscono parte integrante del presente contratto (benché non materialmente allegati e conservati agli atti dell'Amministrazione).

## **ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

L'esecuzione del contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione ed il Fornitore relativamente alle forniture e prestazioni di cui al contratto stesso;
- b) per quanto applicabili, dalle "Condizioni generali per gli acquisti e le lavorazioni del materiale di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per il Corpo delle Guardie di P.S., nonché per la vendita dei materiali stessi non più adatti al servizio" approvate con D.M.999.9687 del 28/3/1953, registrato alla Corte dei Conti il 29/5/1953, registro n. 17 - Interno - foglio n. 81, benché non allegate - a norma dell'art. 99 del Regolamento di

- Contabilità di Stato- che il Fornitore dichiara di ben conoscere e di accettare;
- c) dal Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, approvato con D.P.R. 7/8/1992 n. 417;
  - d) dalle vigenti disposizioni della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e del relativo Regolamento;
  - e) dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
  - f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e).

### **ARTICOLO 3 – DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI DI ADEMPIMENTO**

I servizi oggetto della presente fornitura dovranno essere realizzati entro il 31/12/2013.

Entro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) **giorni** solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata comunicante l'avvenuta approvazione del presente atto, il Fornitore dovrà concludere le attività di “analisi del sistema e definizione del modello” previste al punto 3.1 del Capitolato Tecnico e presentare alla verifica di idoneità i relativi deliverables.

Entro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) **giorni** solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata comunicante l'avvenuta approvazione del presente atto, il Fornitore dovrà concludere le attività di “Supporto alla *Software selection* e architettura tecnica” previste al punto 3.2 del Capitolato Tecnico e presentare alla verifica di idoneità i relativi deliverables.

Entro il 31/12/2013, salvo proroga per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi qualora necessario al completamento delle attività, il Fornitore dovrà

concludere le attività di “Supporto e *Program Management*” previste al punto 3.3 del Capitolato Tecnico e presentare alla verifica di idoneità, con cadenza mensile, i relativi *deliverables*.

Le singole date di approntamento delle suddette attività devono essere indicate dal Fornitore all'Amministrazione a mezzo di comunicazione scritta, trasmessa per corriere, per fax o per raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause consimili) impediscano di rispettare i termini fissati, si conviene che gli stessi potranno essere prolungati a richiesta del Fornitore e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Il Fornitore, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale dovrà inoltrare, PENA DECADENZA, entro 10 (dieci) giorni solari dall'evento, unitamente alla domanda di proroga, una esauriente documentazione che provi la durata del ritardo. Nel periodo di esecuzione contrattuale non dovranno essere compresi i giorni di chiusura degli stabilimenti del Fornitore per ferie. Il Fornitore è tenuto a dare preventiva comunicazione in proposito, allegando documenti giustificativi a fondamento della circostanza.

La verifica della regolare esecuzione delle singole fasi della fornitura dei servizi oggetto del contratto verrà eseguito, entro 30 giorni lavorativi dalla data di approntamento, da una Commissione di tecnici dell'Amministrazione dello Stato, nominata con apposito decreto, che accerterà la rispondenza delle attività effettuate, dettagliatamente descritte nei *deliverables* richiesti dall'Amministrazione, con le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell'offerta del Fornitore.

In caso di esito negativo della verifica della regolare esecuzione delle attività si rimanda al successivo art. 4 “Rifiuto e ripresentazione alla verifica delle attività

realizzate”.

Eventuali ritardi nell'approntamento delle attività alla fase di verifica comporteranno l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 “Penalità”.

#### **ARTICOLO - 4 -RIFIUTO E RIPRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DELLE ATTIVITA' REALIZZATE**

Nel caso che la Commissione incaricata pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica, il Fornitore dovrà, entro la metà del tempo previsto per l'esecuzione delle attività oggetto di valutazione negativa, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo R.A.R., della decisione di rifiuto, provvedere a rielaborare il contenuto dei *deliverables* sulla base delle modifiche richieste dalla Commissione dell'Amministrazione, e ripresentarli alla verifica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Restano, comunque, salvi i termini e le condizioni di cui all'art. 3 del contratto. Verranno, pertanto, applicate le penali previste nel successivo art. 9 in caso di superamento dei termini di scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento a quella di comunicazione dell'esito negativo della verifica.

Contro le determinazioni negative della Commissione è ammesso ricorso da parte del Fornitore al Ministro dell'Interno, che deciderà sentito il Comitato di cui all'art. 22 del D.P.R. 7/8/1992 n. 417.

#### **ARTICOLO 5 - MODIFICHE E VARIANTI TECNICHE**

Se nel corso dell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto si rendesse necessario ed opportuno apportare delle modifiche, anche su proposta del Fornitore, al fine di migliorare la funzionalità operativa e/o le prestazioni della stessa, l'Amministrazione potrà richiedere (o autorizzare, su proposta del

Fornitore) l'esecuzione di tali modifiche.

Se tali modifiche risulteranno di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, ad eseguirle senza alcun compenso. Eventuali riserve ed opposizioni dovranno essere notificate all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di inizio dell'attività, pena la decadenza di qualsiasi diritto. L'introduzione delle modifiche sarà verbalizzata tra le parti; ciascun verbale dovrà chiaramente precisare:

- le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- la frazione della fornitura sulla quale ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- la loro eventuale incidenza sulle caratteristiche e prestazioni.

Tali verbali, sottoscritti dalle parti, saranno sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto (art. 119 Reg. C.G.S.).

#### **ARTICOLO 6 - SUBAPPALTO**

*(da inserire se il subappalto è vietato)* Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[ovvero]

*(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)* Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30 (trenta) % dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_.

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti

dell'Amministrazione della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi del successivo articolo 21.

Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento).

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Amministrazione annullerà l'autorizzazione al subappalto.

#### **ARTICOLO 7 – CAUZIONE DEFINITIVA**

Il Fornitore, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, presta all'Amministrazione valida cauzione pari ad € \_\_\_\_\_.

Tale cauzione è resa tramite \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni previste dal contratto.

L'Amministrazione ha diritto di avvalersi di tale cauzione, in tutto o in parte, per i danni che affermi di avere subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore, per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. L'Amministrazione potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'importo iniziale garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante di una comunicazione della medesima

Amministrazione attestante l'avvenuta esecuzione.

Resta fermo che lo svincolo progressivo della cauzione potrà essere effettuato dall'Amministrazione con cadenza semestrale. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte dell'Amministrazione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta scritta effettuata dall'Amministrazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione dichiarerà risolto il Contratto ai sensi del precedente articolo 21.

#### **ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI**

I pagamenti saranno effettuati, con distinto riferimento ad ogni Stato Avanzamento Lavori, mediante accredito sul c/c n. \_\_\_\_\_, presso la Banca \_\_\_\_\_ – Filiale di \_\_\_\_\_ -- A.B.I. \_\_\_\_\_, C.A.B. \_\_\_\_\_, cin \_\_, IBAN \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore, con le seguenti modalità:

- 20% dell'importo dell'intera fornitura, se richiesto dal Fornitore, a titolo di anticipazione, subordinato all'inizio dell'esecuzione del contratto, contestualmente all'emissione della relativa fattura ed al rilascio di una idonea garanzia, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, dell'importo di Euro \_\_\_\_\_ pari all'anticipo, I.V.A. compresa, maggiorato di un ulteriore 5% (cinque per cento);

- 25% dell'importo dell'intera fornitura, a stato avanzamento lavori, all'accettazione dei *deliverables* previsti per la fase di analisi del sistema e definizione del modello. Ricevuta l'accettazione dell'Amministrazione, il Fornitore procederà ad emettere ed inviare la relativa fattura debitamente vistata per la regolare esecuzione delle prestazioni;
- 15% dell'importo dell'intera fornitura, a stato avanzamento lavori, all'accettazione dei *deliverables* previsti per la fase di Supporto alla *Software selection* e architettura tecnica. Ricevuta l'accettazione dell'Amministrazione, il Fornitore procederà ad emettere ed inviare la relativa fattura debitamente vistata per la regolare esecuzione delle prestazioni;
- 30% dell'importo dell'intera fornitura, a stato avanzamento lavori, con cadenza semestrale in rate del 10%, per la fase di *Program Management*, dietro presentazione di dettagliate relazioni in merito alle attività eseguite. Il Fornitore procederà ad emettere ed inviare le relative fatture soltanto in seguito alla ricevuta accettazione da parte dell'Amministrazione dei *deliverables* ;
- 10% dell'importo dell'intera fornitura, a saldo, a conclusione ed accettazione da parte dell'Amministrazione delle prestazioni previste nella fase di Supporto e *Program Management*, su presentazione di una dettagliata e documentata relazione in merito alle attività svolte. Il Fornitore dovrà emettere ed inviare la relativa fattura debitamente vistata per la regolare esecuzione delle prestazioni soltanto a seguito di ricezione di formale accettazione delle attività da parte dell'Amministrazione.

La liquidazione delle fatture a SAL intermedi sarà disposta a seguito della verifica, da parte della Commissione incaricata, della regolare esecuzione delle prestazioni, con riserva di rivalsa qualora in sede di verifica finale non saranno

stati raggiunti i risultati previsti nel Capitolato Tecnico dell'Amministrazione e nell'offerta tecnica del Fornitore.

La liquidazione delle fatture a saldo sarà disposta subordinatamente all'esito favorevole della verifica finale in merito alla quantità, tipologia e natura delle attività previste nell'offerta del Fornitore e nel Capitolato Tecnico dell'Amministrazione.

La quantità e l'importo complessivo delle prestazioni professionali previste in offerta sono da considerarsi quali **misura e valore massimo liquidabile**.

L'Amministrazione disporrà i pagamenti nella misura **effettivamente eseguita dell'impegno giorni/persona**, che dovrà essere dettagliatamente comprovata dalla documentazione allegata ai *deliverables* previsti dal contratto. L'importo contrattuale è, pertanto, suscettibile di riduzione in relazione agli esiti della rendicontazione delle attività effettivamente rese, che dovranno essere conformi alle prescrizioni contrattuali.

In attuazione di quanto previsto nel Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle fatture presentate dal Fornitore entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data fine mese di ricevimento delle fatture stesse, previa verifica della conformità delle prestazioni a quanto richiesto nel presente Contratto. L'emissione delle fatture dovrà avvenire solo successivamente alla comunicazione al Fornitore dell'esito positivo della verifica. In caso di ritardo nel pagamento che si protragga oltre il trentesimo giorno successivo al predetto termine, il tasso di mora che potrà essere applicato è quello stabilito dal D. Lgs. 231/2002.

Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse alla Direzione Centrale della Polizia Criminale – Programma Operativo “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo

Convergenza 2007/2013” – Via Torre di Mezzavia 9 – 00173 Roma.

**Al pagamento delle fatture è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ex L. 183/87, previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON, subordinata all’esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse.**

Il Fornitore si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione alla forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto. Ove il Fornitore ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivarle per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal 1° comma del presente articolo. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengono "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali del Fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, il Fornitore si impegna a darne tempestiva notifica all’Ente stipulante. In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti.

Su tali pagamenti non potrà avere effetto alcun sequestro né convenirsi alcuna cessione di credito, ferma restando la possibilità per il Fornitore di dare mandato irrevocabile all’incasso delle fatture presso un determinato istituto di credito.

#### **ARTICOLO 9 - PENALITA'**

In caso di inosservanza degli impegni contrattuali assunti in merito a **ritardo o mancato approntamento** dei *deliverables* alle operazioni di verifica, nonché di **ritardo o mancata rielaborazione e ripresentazione** alla verifica nell'ipotesi prevista nel precedente articolo 4, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare al Fornitore le seguenti penalità, calcolate sul valore indicato nell'offerta economica (Allegato C) per l'intera fase contrattuale interessata, relativa ai punti 1, 2 e 3 dell'Art. 1 del presente Contratto, riferibile alla specifica attività eseguita in ritardo (par. 3 – punti 1, 2 e 3 - del Capitolato Tecnico – Allegato A):

- lo 0,10% del valore dell'intera fase contrattuale di riferimento per ogni giorno lavorativo di ritardo, compreso fra 1 e 10 giorni, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico ovvero, se migliorativi, rispetto ai termini indicati al punto 7 dell'offerta tecnica del Fornitore (Allegato B), non imputabile all'Amministrazione, ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito;
- lo 0,15% del valore dell'intera fase contrattuale di riferimento per ogni giorno lavorativo di ritardo, compreso fra 11 e 20 giorni, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico ovvero, se migliorativi, rispetto ai termini indicati al punto 7 dell'offerta tecnica del Fornitore (Allegato B), non imputabile all'Amministrazione, ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito;
- lo 0,20% del valore dell'intera fase contrattuale di riferimento per ogni giorno lavorativo di ritardo compreso fra 21 e 30 giorni, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico ovvero, se migliorativi, rispetto ai termini indicati al punto 7 dell'offerta tecnica del Fornitore (Allegato B), non

imputabile all'Amministrazione, ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito.

Trascorso tale ultimo termine, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell'articolo 1457 del Codice Civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'Amministrazione potrà procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario e all'incameramento della cauzione di cui all'art.7.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva di agire per l'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.

I ritardi dovuti a cause di forza maggiore e, comunque non imputabili al Fornitore, dovranno risultare da appositi verbali sottoscritti da rappresentanti dell'Amministrazione e del Fornitore stesso.

In ogni caso l'ammontare complessivo delle penalità previste nel presente articolo non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del contratto, al netto dell'I.V.A.

Constatato l'inadempimento e/o il ritardo, l'Amministrazione comunicherà al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle relative penali. Il Fornitore potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le penalità come sopra indicato.

L'importo delle penali potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare o dalla cauzione fornita dal Fornitore a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intende vincolata anche a copertura del suddetto impegno. In tal caso il Fornitore si obbliga a ripristinare l'originaria

entità del deposito cauzionale.

Qualora il Fornitore raggiunga il tetto massimo del 10% di penalità, l'Amministrazione – previa diffida ad eseguire la prestazione entro il termine ultimo di 15 giorni – potrà procedere a risolvere il contratto per inadempimento, incamerando la cauzione. In tal caso, comunque, verranno:

- applicate tutte le penalità di cui si sia reso passibile;
- addebitate tutte le eventuali maggiori spese che l'Amministrazione avrà sostenuto per il riappalto della fornitura.

#### **ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DEL FORNITORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE**

Il Fornitore si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la Convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.

Il Fornitore si impegna, altresì ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.

Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri lavoratori, occupati nei lavori costituenti oggetto della presente fornitura, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e,  
rev. 22 aprile 2010

in genere, da ogni contratto collettivo, applicabile nella località, successivamente stipulato con la categoria.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi sopra detti, previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze da essa accertate o ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente, fino a che l'Ispettorato suddetto non avrà accertato che è stato corrisposto ai dipendenti quanto loro è dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamento il Fornitore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione né avrà titolo a risarcimento di danni.

Il Fornitore si impegna, altresì, pena la risoluzione del contratto, al rispetto delle vigenti normative in tema di tutela ambientale, nonché ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti normativi:

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- Legge 9 dicembre 1977, n. 903, e Legge 10 aprile 1991, n. 125, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di diritto al lavoro dei disabili.

## **ARTICOLO 11 – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA**

La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi n. 575 del 31/5/1965, n. 55 del 19/3/1990, n. 47 del 17/1/1994, del D. Lgs. n. 490 del 8/8/1994 e del D.P.R. n. 252 del 3/6/1998.

## **ARTICOLO 12 –OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY - RISERVATEZZA**

Il Fornitore si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Fermo quanto previsto nel successivo art. 25, il personale del Fornitore che, nell'ambito della realizzazione dei beni/servizi oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "elementi classificati riservati" dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

In ogni caso detto personale del Fornitore utilizzerà tali dati con lo stesso grado di cura e discrezione usato per informazioni analoghe del Fornitore stesso.

E' fatto divieto ai dipendenti del Fornitore di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate, nonché quelli inerenti il personale dell'Amministrazione, di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti del Fornitore ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

Il personale del Fornitore impiegato nella realizzazione dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione.

## **ARTICOLO 13 – AZIONI INFORMATIVE E PUBBLICITARIE**

Ai sensi del Reg. (CE) 1828/2006 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati Membri sugli interventi dei Fondi strutturali, tutti gli elaborati rev. 22 aprile 2010

prodotti dal Fornitore dovranno riportare l'indicazione del cofinanziamento del progetto con fondi comunitari (FESR) in attuazione del Programma Operativo "Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007/2013", oltre l'indicazione dell'ente appaltante, il numero di repertorio e l'oggetto e la data del contratto, nonché i loghi identificativi dell'Unione Europea, del Programma Operativo menzionato e del Ministero dell'Interno.

#### **ARTICOLO 14 - DECADENZA DIRITTI DELL'AGGIUDICATARIO**

Rimane espressamente convenuta tra le parti la decadenza da qualsiasi diritto, ragione ed azione che il Fornitore ritenga spettargli in dipendenza del presente contratto, anche se derivanti da disposizioni di legge, ove non siano proposti, con apposita istanza, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

#### **ARTICOLO 15 - SPESE INERENTI AL CONTRATTO**

Il Fornitore, nel formulare il prezzo della fornitura, ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- articolo 62 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico del Fornitore;
- articolo 90 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto);
- articolo 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'Imposta di Registro) ed il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'Imposta di Registro);
- articolo 16 bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440).

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, i sottonotati documenti:

- verbali di consegna/riconsegna materiali al Fornitore per l'esecuzione delle lavorazioni;
- verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;
- richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico del Fornitore, in base all'articolo 8 del citato D.P.R. n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.

## **ARTICOLO 16 - PROPRIETA' INTELLETTUALE E DIRITTI**

### **D'AUTORE**

Ogni obbligo derivante da diritti di proprietà intellettuale, privativa industriale sui materiali o processi di fabbricazione per ottenerli ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque rivendicazione sulla provvista oggetto del contratto, resta a carico solo ed esclusivo dell'aggiudicatario. Il Fornitore si impegna a rilevare formalmente l'Amministrazione da ogni eventuale azione o pretesa da parte di chicchessia avanzata a qualsiasi titolo. In caso di violazione di brevetti che comporti la cessazione dell'uso dei prodotti previsti in contratto, l'Amministrazione procederà all'incameramento del deposito cauzionale di cui all'art. 7, se ancora non svincolato, o all'avvio della procedura di fermo amministrativo fino alla concorrenza dei crediti vantati.

## **ARTICOLO 17 - VINCOLO CONTRATTUALE ED ESECUZIONE IN**

## **DANNO**

Il contratto, mentre vincola il Fornitore sin dal momento della sua sottoscrizione, non impegna l'Amministrazione finché non sarà stato approvato dalla competente Autorità nei modi di legge e registrato, qualora previsto, presso gli Organi di Controllo.

L'Amministrazione avrà il diritto di affidare a terzi la fornitura, o parte di questa, in danno del Fornitore inadempiente, ivi inclusa la rivalsa per l'eventuale perdita della quota di cofinanziamento dei fondi comunitari. L'affidamento a terzi verrà notificato al Fornitore inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi tempi di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. Al Fornitore inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'aggiudicatario, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'aggiudicatario stesso. In caso di minori spese, nulla competerà al Fornitore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

## **ARTICOLO 18 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI**

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR di Roma. E' esclusa la clausola arbitrale. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra Amministrazione e Fornitore sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## **ARTICOLO 19 - DOMICILIO ELETTO**

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto il Fornitore elegge il domicilio

legale in \_\_\_\_\_,  
ove è convenuto che possano essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico del Fornitore stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

#### **ARTICOLO 20 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sospensione temporanea del servizio in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviare al Fornitore con preavviso di 15 giorni, al verificarsi di circostanze non previste e allo stato non prevedibili.

In caso di sospensione del servizio ai sensi del punto precedente, il Fornitore non avrà alcun titolo a compensi per fermo attività.

Il Fornitore non potrà sospendere arbitrariamente il servizio per nessun motivo. Qualsiasi sospensione del servizio da parte del Fornitore darà il diritto all'Amministrazione di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

#### **ARTICOLO 21 - RISOLUZIONE**

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a.r. dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto

il presente Contratto, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno.

Si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., nonché ai sensi dell'articolo 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata con avviso di ricevimento a.r.. In ogni caso, il Contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:

- sospensione del servizio ai sensi del precedente articolo 20;
- mancato reintegro della cauzione ai sensi del successivo art. 7;
- cessione del Contratto e/o dei crediti ai sensi del successivo art. 24;
- violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 26;
- nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente Contratto.

#### **ARTICOLO 22 - RECESSO**

L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a.r..

In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a 10 giorni. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

In caso di recesso dell'Amministrazione, quest'ultima terrà indenne il Fornitore delle prestazioni rese a regola d'arte (secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal presente Contratto), delle spese sostenute e del mancato guadagno.

L'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, nei casi di

giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

(a) qualora taluno dei componenti del Fornitore o altri siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

(b) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

(c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

In tali ipotesi il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto nell'art. 1671 c.c..

## **ARTICOLO 23 – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA**

### **ASSICURATIVA**

Con la stipula del Contratto, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il Fornitore si impegna a consegnare copia autenticata del relativo contratto di copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, a richiesta dell'Amministrazione.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del Contratto, è condizione essenziale per l'Amministrazione e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento che la copertura assicurativa continua a permanere, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi del precedente articolo 21.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

#### **ARTICOLO 24 – DIVIETO DI CESSIONE**

Il presente Contratto non può essere ceduto in alcuna forma, ed anche indirettamente e parzialmente dal Fornitore a terzi, né sono cedibili a terzi i crediti di qualsivoglia natura derivanti dallo stesso.

In difetto di adempimento a detti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del precedente art. 21.

#### **ARTICOLO 25 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui

venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione medesima.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

#### **ARTICOLO 26 - TRASPARENZA**

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente dichiara: a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto, b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la

conclusione del presente Contratto, c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini, d) con riferimento alla presente procedura di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE in tema di concorrenza e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto, gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, l'Amministrazione avrà il diritto di risolvere il Contratto a norma del precedente art. 21 e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

#### **ARTICOLO 27 – CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE**

Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

d) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del citato D.P.R.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e l'Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

### **ARTICOLO 28 – CLAUSOLA FINALE**

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

### **ARTICOLO 31 - ALLEGATI**

Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto sono: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica), l'Allegato "C" (Offerta Economica).

Roma, .....

L'Amministrazione

Il Fornitore

.....

.....

Il sottoscritto ....., quale procuratore/legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 1 (Oggetto), Articolo 3 (Durata del Contratto e termini di adempimento), Articolo 6 (Subappalto), Articolo 7 (Cauzione definitiva), Articolo 8 (Corrispettivi e Pagamenti), Articolo 9 (Penalità), Articolo 10 (Obblighi del Fornitore nei confronti del personale dipendente), Articolo 11 (Adempimenti antimafia), Articolo 12 (Obblighi in materia di tutela della Privacy – Riservatezza), Articolo 16 (Proprietà intellettuale e diritti d'autore), Articolo 17 (Vincolo contrattuale ed esecuzione in danno), Articolo 18 (Controversie contrattuali), Articolo 20 (Sospensione del servizio), Articolo 21 (Risoluzione), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 24 (Divieto di cessione), Articolo 25 (Obblighi di riservatezza), Articolo 26 (Trasparenza), Articolo 27 (Condizioni risolutive espresse), Articolo 28 (Clausola finale).

Roma, .....

Il Fornitore

.....

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia, viene da me, Ufficiale Rogante, letto ad alta ed intelligibile voce alle parti contraenti, che lo approvano in ogni sua parte e lo sottoscrivono, unitamente a me, a norma di legge.

L'atto consta di n. \_\_\_\_\_ pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le sottoscrizioni.